



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 5 del 10 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti universitari e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

Visto decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 luglio 2009, concernente l'equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado", ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto ministeriale n. 58 del 25 luglio 2013, concernente l'attivazione dei corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Viste le domande di partecipazione ai percorsi formativi speciali presentate ai sensi dell'art. 3 del sopracitato decreto ministeriale n. 58/2013;

Visto l'atto dispositivo di questo ufficio con il quale sono stati pubblicati in via provvisoria gli elenchi dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali e degli esclusi per difetto dei requisiti richiesti per l'accesso per le classi di concorso A017,A036,A052,A246,A446;



Visti i reclami pervenuti;

Ritenuto di pubblicare gli elenchi definitivi dei candidati ai percorsi abilitanti speciali e degli esclusi per mancanza dei requisiti previsti per l'accesso;

Decreta

Art. 1. Sono pubblicati gli elenchi di cui alle premesse per le classi di concorso A017,A036,A052,A246,A446 che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Art. 2. Avverso l'esclusione dalla partecipazione ai corsi per egli elenchi definitivi è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

LV/mcdb

**Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art 3 comma 2
decreto legislativo n. 39/93

Allegati

Elenchi relativi alle seguenti classi di concorso da considerare in via definitiva

A017,A036,A052,A246,A446

